

STATUTO

ASSISTENZA OVER 65 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOVERIA MANNELLI CZ VIA
RUBBETTINO 77

Numero REA: CZ - 214123

Codice fiscale: 03878360795

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

REPERTORIO N. **105696**

RACCOLTA N. **30075**

ATTO COSTITUTIVO DI

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **uno** del mese di **agosto**, in
Lamezia Terme, nel mio ufficio secondario, alla Via Col. Cas-
soli n. 2.

1 agosto 2022

Innanzi a me dottor **Gianluca Perrella**, Notaio in Catanzaro ed
iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catan-
zaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

sono comparsi i signori:

1) Maria Stefania Belmonte nata a Catanzaro il 12 ottobre 1971
e residente in Soveria Mannelli alla via R. Rubbettino n. 77,
codice fiscale BLM MST 71R52 C352X, la quale mi dichiara di
essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

2) Francesco Tenore nato a Catanzaro il 20 novembre 1962 e re-
sidente in Decollatura alla Piazza della Vittoria n. 136, co-
dice fiscale TNR FNC 62S20 C352J, il quale mi dichiara di es-
sere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

3) Nicola Scaramuzzino nato a Soveria Mannelli il 7 ottobre
1979 e residente in Lamezia Terme alla via Canneto n. 62, co-
dice fiscale SCR NCL 79R07 I874P, il quale mi dichiara di es-
sere coniugato in regime di separazione dei beni.

Detti Comparenti, **cittadini italiani**, della cui identità per-

	sonale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	<u>PARTE A</u>	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1	
	È costituita con sede nel COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ) una	
	Società Cooperativa sociale con la denominazione di "ASSISTEN-	
	ZA OVER 65 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE " .	
	La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di leg-	
	ge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresen-	
	tanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato.	
	La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 , ma	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea stra-	
	ordinaria.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art.2	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste	
	nell'atto costitutivo, nella Legge 8 novembre 1991 N. 381	
	ss.mm.ii., del D.Lgs 3 luglio 2017 N. 112 relativi regolamenti	
	attuativi, nonché quelle contenute nel Titolo VI del Codice	
	Civile ed in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V	
	dello stesso codice in materia di società a responsabilità li-	
	mitata.	

4 di 43

residue dell'utente e la sensibilizzazione delle comunità locali in cui opera, al fine di renderle più consapevoli, attente e disponibili all'accoglienza ed al sostegno delle persone in stato di bisogno.

La società cooperativa svolge:

- Servizi di gestione di comunità alloggio per anziani, case famiglie per adulti, gruppi appartamento e case di riposo
- Assistenza Domiciliare in convenzione; servizi di pasti a domicilio (o presso mense attrezzate; servizio di assistenza domiciliare privata; attività motoria per anziani; soggiorni climatici per anziani; la gestione di centri residenziali per anziani; la gestione di centri servizi; la gestione delle RSA; la promozione di iniziative e attività di informazione.

Inoltre, la Società svolge le attività di impresa, indicate nell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 con le seguenti lettere e aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubbli-

	cato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
	successive modificazioni;
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazio-
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-
	nalità educativa;
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della
	povertà educativa;
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
	comma 4;
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
	connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura com-
	merciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed
	immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi
	sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente atti-
	nenti ai medesimi.
	Per la sola indicazione esemplificativa:
	- potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
	forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri
	enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e
	non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo

con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

- potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative. La Società può svolgere la propria attività anche con terzi.

SOCI

Art. 4

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo, né superiore al massimo stabiliti dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella

della cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente con-
corrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

È inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente
ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e-
splicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a
favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica
autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto
delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come **soci - lavoratori** elementi tecnici
e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento
dell'ente.

Possono essere soci della cooperativa i **volontari** che, in pos-
sesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività
gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità pre-
viste in materia dalla legge.

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono
essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, i **soci sovven-**
tori di cui alla Legge n. 59/1992 e le persone giuridiche i
cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli
della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di
altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-
trasto con quelli della cooperativa.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Art.5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Orga-

	no Amministrativo specificando:
	a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
	b) - l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.
	Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:
	a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;
	b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.
	I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci - lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-

staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.6

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determina to

dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Art.7

I soci-lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

REGOLAMENTI

Art.8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'a-

tro, i poteri del Direttore, se nominato.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

Art. 10

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo,

della cooperativa.

Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data

di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

RECESSO E DECADENZA

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-

	gi- mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	al- tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata A/R o pec alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il	
	recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della	
	Società.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale della sede legale	
	della società.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e socie-	
	tà, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Ammini-	
	strativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:	

- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente

agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata A/ R o pec, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato. Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale della sede della società, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Art.13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinques del codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-

	zione del bilancio.	
	Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi de-	
	gli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, la liquidazione, u-	
	nitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più	
	rate entro il termine massimo di 5 anni.	
	In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i li-	
	miti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il di-	
	vieta di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.	
	Art. 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accerta-	
	mento di tali requisiti è effettuata con deliberazione del-	
	l'Organo Amministrativo.	
	Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma prece-	
	dente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e	
	la società consenta la divisione.	
	Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o	
	non intendano subentrare nella partecipazione del socio dece-	
	duto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota ef-	
	fettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella mi- su-	
	ra e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.	
	STRUMENTI FINANZIARI	

Art.16

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.17

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro **500,00 (cinquecento/00)**;

2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Art. 18

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R o pec.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.19

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - BILANCIO SOCIALE

Art.20

L'esercizio sociale va dal **1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con ri-

guardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di **bilancio sociale**, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

RISTORNI

Art. 21

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in confor-

mità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni posso essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulle ripartizioni dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti

ti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile;

d) ad eventuale riserva straordinaria;

e) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art.23

Sono organi sociali della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) Organo di Controllo, quando nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai sensi del successivo articolo 28 con lettera raccomandata A/R o pec o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-

lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati

tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e

sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunio-

ne e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua compe-

tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomen-

ti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori

o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del

capitale sociale.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza

ritardo e comunque entro 20 giorni dalla richiesta.

In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti

dal presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la di-

stribuzione degli utili di esercizio;

b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sin-

dacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del

Re- visore;

c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti

l'Organo Amministrativo;

d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;

e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente

Statuto;

f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-

	co;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguente-	
	mente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte	
	alla presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o	
	chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	Art. 25	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci pre-	
	senti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione	
	della società, sia in prima che in seconda convocazione, deli-	
	bera validamente con il voto favorevole dei soci che rappre-	
	sentano almeno la metà del capitale sociale.	
	È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali	

deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare

svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere

oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.

Art.26

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano i-

scritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora

nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il

valore delle quote possedute.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-

nalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-

tare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la docu-

mentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo

2478, primo comma, numero 2.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio. Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce.

Art.27

L'Assemblea è presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art.29

In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre ad un massimo di sette consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono

dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art.2386 del Cod. Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

È consentito l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A/R, pec o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte

senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 31

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mu-

tualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 32

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo ad altro socio designato dall'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 C.C., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, che opererà ai sensi della legge tempo per tempo vigente.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico deve assistere alle

adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Organo
amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 34

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende
orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri
di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512
e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a
mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del
codice civile, ad essa è fatto divieto:

- a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

È fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai

soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 2545-quinques del codice civile.

La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

SCIoglIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Art.35

In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545-duodecies del codice civile, L'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

RINVIO

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di Società a Responsabilità Limitata in quanto compatibili e delle leggi speciali sulla cooperazione (L. 381/1991) nonché del D.lgs. n. 112/2017.

PARTE B

ARTICOLO 37 - Ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese l'indirizzo completo della società è in **Soveria Mannelli (CZ)** alla **Via R. Rubbettino n. 77.**

ARTICOLO 38 - Il capitale sociale attuale è di Euro **1,500,00** (**millecinquecento/00**) ed è sottoscritto in denaro in quote u-

quali da **Euro 500,00 (cinquecento/00)**, da parte di ciascun socio.

I signori **Maria Stefania Belmonte e Francesco Tenore**, dichiarano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 c.c., la quota di partecipazione è da considerarsi "bene personale" in quanto acquistate mediante il conferimento di denaro riveniente dal trasferimento di beni personali.

ARTICOLO 39 - La società sarà amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** con i poteri di legge e di statuto.

A comporre il primo **Consiglio di Amministrazione**, avendo preso atto ai sensi dell'art. 2383 c.c., della dichiarazione - fatta pervenire ai soci - circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, vengono nominati i signori:

- **Maria Stefania Belmonte**, come sopra generalizzata, quale **Presidente**;

- **Francesco Tenore**, come sopra generalizzato, quale **Vice presidente**;

- **Nicola Scaramuzzino**, come sopra generalizzato, quale **Consigliere**.

Tutti i sopra nominati accettano la carica con la sottoscrizione del presente atto.

Essi dureranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-

zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

ARTICOLO 40 = Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 41 = Imposte, tasse e spese del presente atto e dipendenti, ammontanti a circa Euro 1.200,00 (milleduecento/00), sono a carico della società cooperativa.

ARTICOLO 42 = Le Parti, avendo ricevuto personalmente da me notaio ogni relativo chiarimento sul contenuto e sulle conseguenze, civilistiche, fiscali, amministrative e penali del presente atto, nel riconoscere di averne ben compreso il significato, dichiarano di essere state edotte degli obblighi posti a loro carico dal d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2001/97/CE (detta legge antiriciclaggio) nonchè della normativa di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE N. 679/2016 GDPR (detta legge privacy) e, pertanto, nel confermare a me notaio l'incarico per la stipula, riconoscono di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali, autorizzandone l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, ed esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Gianluca Perrella - notaio - segue impronta di sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da Imposta di bollo Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 299/1973 n° 601, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro n° 67/E del 7 agosto 2002.
F.to:
Gianluca Perrella